



COMUNE DI GENOVA

185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-75 del 05/03/2018

FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - F.I.L.S.E. S.P.A. - MODIFICHE
STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI – APPROVAZIONE.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 18 in data 15 marzo 2018.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Pietro Piciocchi;

Premesso che:

- La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A., finanziaria per lo sviluppo delle attività economiche regionali, è il soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione Liguria e gli altri enti territoriali liguri nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico ligure, ed è partecipata dai seguenti soci:

Socio	n. azioni	valore	%
REGIONE LIGURIA	37.579.870	19.541.532,40	79,11
COMUNE DI GENOVA	2.835.981	1.474.710,12	5,97
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	1.875.000	975.000,00	3,95
CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA	1.762.291	916.391,32	3,71
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA RIVIERE	1.109.246	576.807,92	2,34
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA	1.083.565	563.453,80	2,28
AUTORITA' PORTUALE DI LA SPEZIA	1.009.615	524.999,80	2,13
COMUNE DI SAVONA	77.354	40.224,08	0,16
PROVINCIA DI SAVONA	64.486	33.532,72	0,14

PROVINCIA DI IMPERIA	35.640	18.532,80	0,08
COMUNE DI IMPERIA	22.680	11.793,60	0,05
COMUNE DI LA SPEZIA	22.680	11.793,60	0,05
PROVINCIA DI LA SPEZIA	22.680	11.793,60	0,05
TOTALE	47.501.088	24.700.565,76	100,00

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. n 17005 del 17/01/2018 il Presidente della Regione Liguria ha trasmesso ai soci di F.I.L.S.E. S.p.A. una proposta di modifica dello statuto della società e dei patti parasociali per l'esercizio dell'in house providing in forma congiunta, approvati con D.G.R. n. 127 del 28/2/2018 (Allegato A: Statuto – Allegato B: Patti Parasociali);

- le deliberande nuove versioni dello Statuto sociale di F.I.L.S.E. S.p.A. e dei Patti Parasociali disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto tra i soci;

Atteso che:

- gli strumenti e le modalità attraverso i quali i Soci esercitano il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, sono rappresentati da:

1. l'Assemblea di Coordinamento, prevista dallo Statuto all'art. 5 e dai Patti Parasociali all'art. 3;
2. il controllo sugli atti più significativi, previsti dallo Statuto agli art. 5 e 36 e dai Patti parasociali all'art. 3;
3. la convenzione, prevista dai Patti parasociali all'art. 6.

- in sintesi essi risultano disciplinati come di seguito riportato:

1. Assemblea di Coordinamento

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento deve assicurare la cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti a F.I.L.S.E. e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.

E' costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi; in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della maggio-

ranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendosene in ogni caso garantire l'operatività, in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

L'Assemblea di coordinamento delibera sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 36 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società:

- relazioni semestrali di cui all'articolo 36 dello Statuto;
- piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti.

Ciascuno Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società.

I Soci vigileranno sull'andamento della gestione della Società anche nella prospettiva di un raccordo delle iniziative comuni.

I Soci si obbligano a votare, nell'Assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato nell'Assemblea di Coordinamento.

2. Controllo sugli atti più significativi

La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione degli Enti pubblici Soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

Il controllo da parte dei Soci si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte:

A) il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

1. della Relazione previsionale programmatica dell'attività di cui all'articolo 36 dello Statuto, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e degli altri Enti soci pubblici;
2. di piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti; nonché di eventuali ulteriori atti previsti dallo Statuto e dai Patti atti parasociali;

B) il controllo contestuale esercitabile attraverso:

1. l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale di cui all'articolo 36 dello Statuto e di eventuali ulteriori specifici indirizzi, che la Società trasmette ai Soci;
2. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

3. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;
4. la possibilità di controlli ispettivi;

C) il controllo successivo attraverso:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul governo societario, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
2. le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo che sarà effettuato dagli uffici competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.

È fatta salva la facoltà dei Soci di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

3. Convenzione.

I Soci sottoscrivono con F.I.L.S.E. una Convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali esercitano l'in house su F.I.L.S.E. stessa, agli affidamenti di attività da parte dei Soci e ai contenuti degli incarichi, ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a F.I.L.S.E. per gli specifici affidamenti, agli obblighi di F.I.L.S.E. nei casi di in house indiretto;

Considerato che la modifica dello statuto di F.I.L.S.E. e la condivisione, approvazione e sottoscrizione dei Patti Parasociali da parte dei soci integrano il presupposto per la presentazione di iscrizione di F.I.L.S.E. S.p.A. nell'elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;

Visti:

- l'art. 5 del Codice dei Contratti che definisce i requisiti legittimanti gli affidamenti diretti in house;
- l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., disciplinante l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito presso l'ANAC, e le linee guida dallo stesso emanate;
- gli artt. 9, comma 5, e 7, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016 che prevedono per la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali la necessità delle deliberazioni della Giunta Regionale, dei Consigli Comunali e degli organi amministrativi degli altri enti soci di F.I.L.S.E. S.p.A.;
- la D.G.R. n. 127 del 28/2/2018;

Ritenuto pertanto opportuno di sottoporre, per le motivazioni espresse, all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di Statuto (All. A) e di Patti Parasociali (All. B) della società F.I.L.S.E. S.p.A.;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamato il T.U. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto del Comune di Genova;

Visto il disposto dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina l'immediata eseguibilità delle deliberazioni;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare lo schema di Statuto (Allegato A) e di Patti parasociali (Allegato B) di F.I.L.S.E. S.p.A., allegati al presente provvedimento quale parte integrante;
- 2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad esprimersi favorevolmente sulle modifiche statutarie e a sottoscrivere i Patti Parasociali provvedendo a tutti gli adempimenti occorrenti per dare esecuzione a quanto deliberato, compreso il recepimento di eventuali integrazioni e/o rettifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della correttezza formale degli atti;
- 3) di dare mandato al Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti della Regione Liguria, c.d. RASA, di presentare domanda di iscrizione all'Elenco A.N.A.C. ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni provvedimenti, Provvedimenti organi indirizzo politico;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 185 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-75 DEL 05/03/2018

OGGETTO: FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - F.L.L.S.E. SPA - MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI - APPROVAZIONE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato "A": Statuto testo a fronte

Allegato "B": Patti Parasociali

Il Dirigente
[Dott.ssa Lidia Bocca]

STATUTO
FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO – F.I.L.S.E. S.p.A.

VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>(delibera assembleare 27 luglio 2017)</p> <p>TITOLO I</p> <p>Denominazione - Sede - Durata – Scopo</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 1</u></p> <p>E' costituita una Società per Azioni denominata "Finanziaria Ligure per Io Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità F.I.L.S.E.).</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 2</u></p> <p>La Società ha sede in Genova.</p> <p>L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono istituire, modificare o sopprimere, in Italia all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.</p> <p>Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 3</u></p> <p>La durata della Società è stabilita fino al trentun dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 4</u></p> <p>La F.I.L.S.E., Società in house di Regione Liguria e degli altri Enti pubblici Soci e sottoposta all'esercizio del controllo analogo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e</p>	<p>TITOLO I</p> <p>Denominazione - Sede - Durata – Scopo</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 1</u></p> <p>E' costituita una Società per Azioni denominata "Finanziaria Ligure per Io Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità F.I.L.S.E.).</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 2</u></p> <p>La Società ha sede in Genova.</p> <p>L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono istituire, modificare o sopprimere, in Italia all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, in attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 36.</p> <p>Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 3</u></p> <p>La durata della Società è stabilita fino al trentun dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 4</u></p> <p>La F.I.L.S.E., Società in house di Regione Liguria e degli altri Enti pubblici Soci, opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua</p>

s.m.i., è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia.

La F.I.L.S.E. è strumento di unificazione delle partecipazioni regionali in società e coordina e organizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le partecipazioni ad essa conferite.

La F.I.L.S.E. svolge ricerche sullo stato e sulle tendenze, congiunturali e strutturali, della società e dell'economia ligure.

Articolo 5

Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci esercitano il controllo analogo su F.I.L.S.E. S.p.A., quale Società in house.

attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti pubblici soci.

La Società è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia.

La F.I.L.S.E. è strumento di unificazione delle partecipazioni regionali in società e coordina e organizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le partecipazioni ad essa conferite.

Articolo 5

Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale su F.I.L.S.E. con le modalità di seguito indicate.

I Soci esercitano su F.I.L.S.E. S.p.A., quale Società in house, il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione alle attività e servizi dalla stessa prestati nei loro confronti.

Tale controllo analogo è esercitato in forma congiunta, in particolare, mediante:

- la partecipazione diretta al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
- la partecipazione diretta all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita quale strumento attraverso cui i Soci esercitano su F.I.L.S.E. il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

A tale fine, in particolare, l'Assemblea ordinaria determina le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 37.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi e direttive programmatiche approvate dalla Regione e gli altri Enti pubblici Soci.

Attraverso specifica convenzione sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci esercitano “il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi”, con

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi, nonché a fornire le informative richieste dagli stessi.

In particolare, i Soci determinano le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, ogni anno, della Relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 36.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi, direttive programmatiche e obiettivi da perseguire con l'in house providing approvati dalla Regione e dagli altri Enti pubblici Soci nei propri documenti di programmazione contenenti anche indicatori qualitativi e quantitativi.

Attraverso i patti parasociali sono definiti le procedure e gli adempimenti mediante i quali la Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci esercitano l'in house congiunto, con particolare riferimento al funzionamento

particolare riferimento agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Relazione previsionale e programmatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalità di affidamento delle attività nonché ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a F.I.L.S.E. per gli specifici affidamenti.

Infine i rapporti tra F.I.L.S.E. S.p.A., Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da apposite convenzioni che ne disciplinano finalità e modalità di gestione e controllo.

Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

TITOLO II

FINALITÀ - FORME DI INTERVENTO - MODALITÀ E LIMITI

Articolo 6

L'attività della F.I.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale, delle seguenti finalità:

- 1) creazione e potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni degli strumenti di programmazione

dell'Assemblea di coordinamento, agli indirizzi e direttive programmatiche, alla Relazione previsionale e programmatica, ai poteri ispettivi e alle informative, alle modalità di affidamento delle attività nonché ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a F.I.L.S.E. per gli specifici affidamenti.

Infine i rapporti tra F.I.L.S.E. S.p.A., Regione Liguria e gli altri Enti pubblici Soci per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da apposite convenzioni che ne disciplinano finalità e modalità di gestione e controllo.

Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

TITOLO II

FINALITÀ - FORME DI INTERVENTO - MODALITÀ E LIMITI

Articolo 6

L'attività della F.I.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale, delle seguenti finalità:

- 1) promozione delle attività volte allo sviluppo economico e riqualificazione del territorio regionale;
- 2) sostegno e finanziamento di imprese pubbliche e private, enti pubblici e persone ai fini dello sviluppo territoriale, sociale ed economico regionale;

regionale e del Piano territoriale regionale, di aree idonee agli insediamenti produttivi o ad altre iniziative imprenditoriali; creazione e potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi;

realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero ed alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi;

2) attuazione di interventi a favore delle unità produttive di minori dimensioni operanti nel territorio della regione in conformità alle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale mediante:

- a) elaborazione di progetti, studi di fattibilità e ricerche di mercato;
- b) promozione e sostegno alla nascita di nuove imprese, all'innovazione produttiva, al trasferimento tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, all'incremento del campo di intervento delle imprese a livello nazionale ed internazionale, all'applicazione economica della ricerca, anche tramite la creazione, la gestione e la partecipazione a incubatori di imprese e poli scientifici e tecnologici;
- c) prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale e settoriale;

3) creazione e potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni degli strumenti **normativi** e di programmazione regionale **e degli altri Enti pubblici**, di aree idonee agli insediamenti produttivi o ad altre iniziative imprenditoriali **e di ricerca e sviluppo tecnologico**; creazione e potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi;

4) realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero **urbano, territoriale e ambientale e** alla reindustrializzazione e **riqualificazione** di aree ed immobili dismessi;

5) attuazione di interventi a favore delle unità produttive e **delle attività economiche** operanti nel territorio della regione in conformità alle indicazioni **della normativa** e degli strumenti di programmazione regionale **e degli altri Enti pubblici** mediante:

- a) elaborazione di progetti, studi di fattibilità e ricerche di mercato;
- b) promozione e sostegno alla nascita di nuove imprese, all'innovazione produttiva, al trasferimento tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, all'incremento del campo di intervento delle imprese a livello nazionale ed internazionale, all'applicazione economica della ricerca, anche tramite la creazione, la gestione e la partecipazione a incubatori di imprese e poli scientifici e tecnologici;
- c) prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione e dell'ammodernamento

- 3) prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese di minore dimensione operanti nel territorio della regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia l'accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese stesse;
- 4) promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse regionale anche attraverso l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;
- 5) incentivazione di iniziative di interesse regionale aventi carattere promozionale di altre attività di sviluppo economico del territorio regionale e realizzazione di interventi specifici, o pilota, affidati dalla Regione e finanziati sulla base di specifico provvedimento regionale;
- 6) gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;
- 7) realizzazione e gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali, ad essa affidati dalla Regione o da altri Enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni.

I rapporti tra F.I.L.S.E., la Regione e gli altri soci per lo svolgimento delle attività affidate alla società sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e modalità di gestione e controllo.

aziendale e settoriale;

- 6) prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese operanti nel territorio della regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia l'accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese stesse;
- 7) promozione, realizzazione e gestione di opere e infrastrutture di interesse regionale anche attraverso l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;
- 8) sviluppo di iniziative di interesse regionale e di interventi specifici, o pilota, attraverso l'utilizzo di specifici finanziamenti e la strutturazione di operazioni finanziarie;
- 9) realizzazione e gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali, ad essa affidati dalla Regione o da altri Enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni;
- 10) svolgimento di ricerche sullo stato e sulle tendenze, congiunturali e strutturali, della società e dell'economia ligure.

Articolo 7

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, la F.I.L.S.E.:

- a) promuove, con partecipazioni anche di maggioranza, la costituzione di consorzi o società con enti e società a partecipazione pubblica e privata;
- b) partecipa, con quote di capitale anche di maggioranza, a consorzi e società già esistenti aventi oggetto conforme alle materie di cui all'articolo 6 numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
- c) effettua le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, richieste per il conseguimento degli scopi previsti all'articolo 6 numeri 1, 2, 3, 4 e 5, comprese quelle strumentali al perseguimento delle finalità societarie;
- d) svolge opera di consulenza e assistenza tecnica agli operatori economici e agli Enti pubblici per i loro interventi in materia economica;
- e) effettua le attività di cui all'articolo 4 terzo comma e all'articolo 6 numeri 6 e 7, direttamente o tramite società o consorzi di cui detiene, anche con il concorso degli Enti

Articolo 7

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 6, la F.I.L.S.E.:

- a) gestisce, su incarico di Regione o degli altri Enti pubblici soci, fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea, finalizzati alla creazione, nascita e sviluppo dell'impresa, alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici e all'economia sociale;
- b) concede ed eroga, anche mediante appositi strumenti finanziari, finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, nonché, nei limiti consentiti dalla normativa, rilascia garanzie od ogni altro tipo di beneficio, nel quadro delle indicazioni e finalità definite dai soci;
- c) promuove, in attuazione a specifico mandato, la costituzione o partecipa a società o consorzi a partecipazione pubblica e privata, aventi oggetto conforme alle finalità di cui all'articolo 6;
- d) effettua le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, richieste per il conseguimento degli scopi previsti all'articolo 6, comprese quelle strumentali e accessorie;
- e) svolge opera di consulenza e assistenza tecnica agli operatori economici e agli Enti pubblici per i loro interventi in materia economica;
- f) effettua le attività di cui all'articolo 6 direttamente o tramite società o consorzi di cui detiene, anche con il concorso degli Enti locali o di altri Enti pubblici, la

locali o di altri Enti pubblici, la maggioranza del capitale sociale.

In tali casi il capitale sociale apportato dalla F.I.L.S.E. concorre a costituire la maggioranza pubblica del capitale stesso e la F.I.L.S.E. e le società partecipate sono tenute ad osservare le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi e di opere.

Articolo 8

Gli interventi della F.I.L.S.E. di cui al precedente articolo 6 numeri 2 e 3, effettuati con risorse proprie, non possono complessivamente superare il 50% delle risorse stesse.

Nell'assunzione di partecipazioni in società ed enti dovrà di norma essere assicurata alla F.I.L.S.E. una rappresentanza negli organi sociali adeguata alla misura della partecipazione medesima.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 9

Il capitale sociale è di Euro 24.700.565,76 (euro ventiquattromilionisettecentomilacinquecentosessantacinque virgolasettantasei) diviso in numero 47.501.088 (quarantasettemilionicinquecentounomilaottantotto) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna. La maggioranza assoluta del capitale sociale, interamente sottoscritto dai soci pubblici, dovrà comunque essere detenuta dalla Regione Liguria.

Articolo 10

maggioranza del capitale sociale;

g) svolge ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

Nei casi di cui alla precedente lettera f), il capitale sociale apportato dalla F.I.L.S.E. concorre a costituire la maggioranza pubblica del capitale stesso e la F.I.L.S.E. e le società partecipate sono tenute ad osservare le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi e di opere.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 8

Il capitale sociale è di Euro 24.700.565,76 (euro ventiquattromilionisettecentomilacinquecentosessantacinque virgolasettantasei) diviso in numero 47.501.088 (quarantasettemilionicinquecentounomilaottantotto) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna. La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà comunque essere detenuta dalla Regione Liguria.

E' ammessa la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Articolo 9

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 11

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del. Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

La società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

Articolo 12

E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 10

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del. Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'Assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

La società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

Articolo 11

E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata **o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento** all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute

richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere, nei 3 mesi successivi, al prezzo da lui indicato.

Articolo 13

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in più del tasso ufficiale di sconto.

Articolo 14

La F.I.L.S.E. può emettere obbligazioni al portatore e nominative anche quotate in mercati regolamentati, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 15

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 16

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'assemblea

richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere, nei 3 mesi successivi, al prezzo da lui indicato.

Articolo 12

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in più del tasso ufficiale di sconto.

Articolo 13

La F.I.L.S.E. può emettere obbligazioni al portatore e nominative anche quotate in mercati regolamentati, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 14

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli Organi sociali.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 15

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'assemblea

ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

Articolo 17

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente dell'Assemblea sceglie se necessario due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un Segretario anche non azionista.

Articolo 18

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno otto giorni, prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

In alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, l'avviso può essere inviato ai Soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 19

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente

ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

Articolo 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente dell'Assemblea sceglie se necessario due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un Segretario anche non azionista.

Articolo 17

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno otto giorni, prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

In alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, l'avviso può essere inviato ai Soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 18

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente

statuto.

I soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Le riunioni dell'Assemblea, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 20

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

statuto.

I soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea.

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Le riunioni dell'Assemblea, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 19

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

L'Assemblea ordinaria, su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione:

- 1) approva la Relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 36;
- 2) delibera in ordine a specifici oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) delibera in ordine all'emissione di prestiti

Articolo 21

La F.I.L.S.E. è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, secondo deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il numero massimo dei componenti designati dagli Enti locali, compresi i componenti designati dalla Regione Liguria, non può essere superiore a cinque ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 28 aprile 2008 n. 10. La nomina dell'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio, della maggioranza dei Consiglieri è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 e s.m.i.. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dagli azionisti di minoranza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente nominato solo se l'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e la proposta di delibera assembleare, ove approvata, garantiscano

obbligazionari, finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dal documento di cui al punto 1) che precede;

4) approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

Articolo 20

La F.I.L.S.E. è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, secondo deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo.

La nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio, della maggioranza dei Consiglieri è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 e s.m.i.. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dall'Assemblea di Coordinamento su indicazione degli azionisti di minoranza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente nominato solo se l'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e la proposta di delibera assembleare, ove approvata, garantiscano

effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Articolo 22

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale.

Durano in carica per il periodo di tempo, non superiore a tre esercizi, fissato, rispettivamente, da Regione Liguria per l'Amministratore Unico o per i Consiglieri nominati nell'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dall'Assemblea per i rimanenti Consiglieri, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Se nel corso de' esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato.

Articolo 23

Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

Lo stato di incompatibilità e/o l'insussistenza dei requisiti è rilevato dal Consiglio di Amministrazione, il quale lo contesta al Consigliere che provvede alla sua rimozione entro sessanta giorni.

L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità importa la decadenza dalla carica.

Articolo 24

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato

effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Articolo 21

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale.

Durano in carica per il periodo di tempo, non superiore a tre esercizi, fissato, rispettivamente, da Regione Liguria per l'Amministratore Unico o per i Consiglieri nominati nell'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dall'Assemblea per i rimanenti Consiglieri, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato.

Articolo 22

Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

Lo stato di incompatibilità e/o l'insussistenza dei requisiti è rilevato dal Consiglio di Amministrazione, il quale lo contesta al Consigliere che provvede alla sua rimozione entro sessanta giorni.

L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità importa la decadenza dalla carica.

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato

dall'Assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria.

E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 25

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tali facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti con deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano per età.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun Consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato anche tramite telegramma o fax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima di tale data.

dall'Assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria.

E' esclusa la carica di Vicepresidente e in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni di quest'ultimo sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 24

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tali facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti con deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano per età.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun Consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato anche tramite telegramma o fax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno due giorni prima di tale data.

Articolo 27

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio discutere ed approvare i programmi di attività della F.I.L.S.E. ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48.

Articolo 28

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

Articolo 26

Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvedono a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sottopongono all'Assemblea ordinaria le proposte di cui all'articolo 19.

Articolo 27

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci effettivi.

Articolo 29

L'Assemblea stabilisce i compensi dei componenti dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, in conformità alle vigenti normative in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 30

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Articolo 31

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica. Non sono comunque suscettibili di delega le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, e 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Articolo 32

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e da due sindaci supplenti, nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

La nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della

Articolo 28

L'Assemblea stabilisce i compensi dei componenti dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile, in conformità alle vigenti normative in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 29

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica. Non sono comunque suscettibili di delega le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, e 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Articolo 31

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e da due sindaci supplenti, nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

La nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della

legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48.

L'ulteriore nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente spetta all'assemblea su designazione degli azionisti di minoranza.

Il Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente nominato solo se l'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e la proposta di delibera assembleare, ove approvata, garantiscano effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri sono rieleggibili.

Il compenso ai Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al precedente articolo 23. I membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

Al collegio sindacale non può essere in nessun caso affidata la revisione legale dei conti sulla Società che, pertanto, è esercitata esclusivamente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 33

Il Direttore Generale, nominato dall'Amministratore

legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48.

L'ulteriore nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente spetta all'assemblea su designazione degli azionisti di minoranza.

Il Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente nominato solo se l'esercizio del diritto ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e la proposta di delibera assembleare, ove approvata, garantiscano effettivamente il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri sono rieleggibili.

Il compenso ai Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al precedente articolo 22. I membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

Al collegio sindacale non può essere in nessun caso affidata la revisione legale dei conti sulla Società che, pertanto, è esercitata esclusivamente da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 32

Il Direttore Generale, nominato dall'Amministratore

Unico o dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri, sovrintende a tutti gli uffici e al personale della F.I.L.S.E..

Su invito del Presidente partecipa alle sedute dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere motivato sugli interventi da attuarsi e dà relazione sugli interventi in corso. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle direttive ricevute.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI E RELAZIONI

Articolo 34

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dovrà essere inviata alla Giunta Regionale e agli altri soci copia del bilancio stesso corredato dalle Relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

Articolo 35

Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre società.

Articolo 36

Gli utili dell'esercizio verranno destinati nel modo seguente:

- il cinque per cento alla riserva legale;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi

Unico o dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri, sovrintende a tutti gli uffici e al personale della F.I.L.S.E..

Su invito del Presidente partecipa alle sedute dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere motivato sugli interventi da attuarsi e dà relazione sugli interventi in corso. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle direttive ricevute.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI E RELAZIONI

Articolo 33

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio e alla relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.

Articolo 34

Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre società.

Articolo 35

Gli utili dell'esercizio verranno destinati nel modo seguente:

- il cinque per cento alla riserva legale;
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi

sociali.

Articolo 37

La F.I.L.S.E. dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale e definire le necessarie azioni.

In tale relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia e all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Tale relazione dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci e quindi trasmessa annualmente alla Giunta Regionale e agli altri soci.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa

sociali.

Articolo 36

La F.I.L.S.E. dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività definendo le necessarie azioni, in coerenza con gli indirizzi e la programmazione di Regione Liguria e degli altri Enti soci pubblici.

In tale relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia e all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

Nella Relazione sono indicati i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno precedente. Tale Relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici soci, da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero per ulteriori Enti terzi. Con eventuali successivi atti l'Assemblea dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche.

La F.I.L.S.E. dovrà, inoltre, predisporre ogni semestre una relazione sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e di eventuali ulteriori specifici indirizzi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa

allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

Articolo 39

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

Articolo 40

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

Articolo 38

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

Articolo 39

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

PATTI PARASOCIALI
TRA I SOCI
PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO
SULLA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
– F.I.L.S.E. S.p.A.

L'anno **XX** il giorno **XX** del mese di **.....** in Genova, presso gli uffici di Piazza De Ferrari n. 1, della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. (in seguito anche **F.I.L.S.E.** o la “**la Società**”), gli Enti pubblici qui di seguito indicati intervengono alla sottoscrizione della presente scrittura nella loro qualità di Soci della Società F.I.L.S.E. S.p.A., con sede in Via Peschiera, 16 - 16122 Genova (GE) iscritta al Registro delle Imprese di Genova con Codice Fiscale e Partita Iva n. 00616030102, R.E.A. 221924:

Regione Liguria, con sede in Genova (GE), Piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova, codice fiscale 00849050109, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, per brevità di seguito denominata anche “Regione”;

e

COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova (GE), Via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Genova”;

e

COMUNE DI SAVONA, con sede in Savona (SV), Corso Italia 19, codice fiscale 00175270099, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Savona”;

e

COMUNE DI IMPERIA, con sede in Imperia (IM), Viale Matteotti 157, codice fiscale 0008970008, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo

il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di Imperia”;

e

COMUNE DELLA SPEZIA, con sede in La Spezia (SP), Piazza Europa 1, codice fiscale 00211160114, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Comune di La Spezia”;

e

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA, con sede in Genova (GE), Piazzale Mazzini 2, codice fiscale 80007350103, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominata anche “Provincia di Genova”;

e

PROVINCIA DI SAVONA, con sede in Savona (SV), Via Sormano 12, codice fiscale 00311260095, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Provincia di Savona”;

e

PROVINCIA DI IMPERIA, con sede in Imperia (IM), Viale Matteotti 147, codice fiscale 00247260086, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominato anche “Provincia di Imperia”;

e

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE, con sede in Genova (GE), Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2, codice fiscale 02443880998, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominata anche “Autorità di Sistema Portuale”;

e

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE, con sede in La Spezia (SP), Via del Molo, 1, codice fiscale 91091240118, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominata anche “Autorità Portuale Spezia”;

e

C.C.I.A.A. DI GENOVA, con sede in Genova (GE), Via Garibaldi, 4 , codice fiscale 00796640100, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominata anche “C.C.I.A.A. Genova”;

e

C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA, con sede in Savona (SV), Via Quarda Superiore 16, codice fiscale 01704760097, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno, in seguito, per brevità, denominata anche “C.C.I.A.A. Riviera di Liguria”.

premessi che

a) Il Capitale sociale della F.I.L.S.E. S.p.A. è attualmente pari a Euro 24.700.565,76 (ventiquattromilionisettecentomilacinquecentosessantacinque/76), ripartito in n. 47.501.088 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue), aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito:

- Regione Liguria, è titolare di n. 37.579.870 azioni ordinarie della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. (in seguito anche **F.I.L.S.E.** o la “**la Società**”), corrispondenti al 79,114 % dell’attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro 24.700.565,76 (di seguito “**Il Capitale**”);
- Comune di Genova è titolare di n. 2.835.981 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti al 5,970 % del Capitale della stessa;
- Comune di Savona è titolare di n. 77.354 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti allo 0,163 % del Capitale della stessa;
- Comune di Imperia è titolare di n. 22.680 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A.,

- corrispondenti allo 0,048 % del Capitale della stessa;
 - Comune della Spezia è titolare di n. 22.680 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti allo 0,048 % del Capitale della stessa;
 - Città Metropolitana di Genova è titolare di n. 1.083.565 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti al 2,281 % del Capitale della stessa;
 - Provincia di Savona è titolare di n. 64.486 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti allo 0,136 % del Capitale della stessa;
 - Provincia di Imperia è titolare di n. 35.640 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti allo 0,075 % del Capitale della stessa;
 - Provincia della Spezia è titolare di n. 22.680 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti al 0,048 % del Capitale della stessa;
 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è titolare di n. 1.875.000 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti al 3,947 % del Capitale della stessa;
 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, è titolare di n. 1.009.615 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti al 2,125 % del Capitale della stessa;
 - C.C.I.A.A. di Genova è titolare di n. 1.762.291 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti al 3,710 % del Capitale della stessa;
 - C.C.I.A.A. Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona è titolare di n. 1.109.246 azioni ordinarie di F.I.L.S.E. S.p.A., corrispondenti al 2. % del Capitale della stessa;
- b) i Soci sottoscrittori Regione Liguria, Comune di Genova, Comune di Savona, Comune di Imperia, Comune della Spezia, Città Metropolitana di Genova, Provincia di Savona, Provincia di Imperia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, C.C.I.A.A. di Genova e C.C.I.A.A. Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona (in seguito, intesi collegialmente, “Soci”), intendono sottoscrivere dei Patti Parasociali (in seguito i “Patti Parasociali”) al fine di prevedere e disciplinare l’esercizio del c.d. “controllo analogo” sulla F.I.L.S.E. S.p.A.; possono aderire ai presenti Patti Parasociali ulteriori Soci pubblici di cui alle successive lettere c) e d);
- c) oltre alla Regione Liguria possono detenere azioni della Società, gli Enti pubblici che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale sulla Società. E’ ammessa la partecipazione di capitali privati prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla Società;

- d) F.I.L.S.E. opera secondo il modello dell'"*in house providing*" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016 ed effettua attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Liguria e degli Enti pubblici Soci;
- e) nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dagli stessi. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società;
- f) gli Enti Soci esercitano su F.I.L.S.E. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti. I Soci, in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione all'Assemblea di Coordinamento dei Soci, appositamente istituita e costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite i presenti Patti Parasociali.

tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci, concordemente:

convengono e sottoscrivono quanto segue

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti Patti Parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci stessi ivi manifestata.

Art. 2 - OGGETTO - FINALITÀ

I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di F.I.L.S.E. quale società *in house providing* per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Regione Liguria e degli Enti pubblici soci, nonché quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su F.I.L.S.E..

I presenti Patti Parasociali contengono le regole di *governance* e di controllo analogo congiunto, oltre quanto previsto dallo Statuto di F.I.L.S.E., rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della Società, che opera secondo il modello "*in house providing*" ai sensi dell'art. 4 e 5 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e del D.Lgs. n. 50/2016.

I presenti Patti Parasociali disciplinano le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai Soci nei confronti della Società *in house*.

Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza delle attività esercitate da F.I.L.S.E. ai principi costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

Art. 3 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Le attività della Società, secondo il modello dell' "*in house*", saranno svolte sulla base di quanto previsto dallo Statuto della Società e dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società.

La Società è sottoposta al controllo degli atti più significativi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione degli Enti pubblici Soci e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

Il controllo da parte dei Soci si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte:

A) il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione:

1. della Relazione previsionale programmatica dell'attività di cui all'articolo 36 dello Statuto, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e degli altri Enti soci pubblici;
2. di piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti;

3. di ogni atto ulteriore previsto dallo Statuto e dai presenti Patti atti parasociali;

B) il controllo contestuale esercitabile attraverso:

1. l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale di cui all'articolo 36 dello Statuto e di eventuali ulteriori specifici indirizzi, che la Società trasmette ai Soci;
2. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
3. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;
4. la possibilità di controlli ispettivi;

C) il controllo successivo attraverso:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul governo societario, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
2. le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo che sarà effettuato dagli uffici competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.

È fatta salva la facoltà dei Soci di richiedere alla Società ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, è rappresentato dall'Assemblea di Coordinamento, costituita dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi.

L'Assemblea di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriori da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

L'Assemblea di Coordinamento deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti a F.I.L.S.E. e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.

L'Assemblea di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

L'Assemblea di coordinamento delibera sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 36 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società:

- relazioni semestrali di cui all'articolo 36 dello Statuto;
- piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti.

Ciascuno Socio ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società.

I Soci vigileranno sull'andamento della gestione della Società anche nella prospettiva di un raccordo delle iniziative comuni.

L'Assemblea di Coordinamento è convocata dal Presidente dell'Assemblea di Coordinamento, nella persona del rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale della Società, presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno. L'Assemblea di Coordinamento che precede è in ogni caso convocata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai componenti dell'Assemblea di Coordinamento almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea di Coordinamento si riunisce potendo invitare alle proprie riunioni l'Organo Amministrativo della Società.

In prima convocazione, l'Assemblea di Coordinamento è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività dell'Assemblea di Coordinamento, in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

La Segreteria dell'Assemblea di Coordinamento è svolta da personale della Società.

Ciascun componente dell'Assemblea di Coordinamento può delegare un sostituto nell'ambito del proprio Ente o altro Socio per le riunioni dell'Assemblea stessa. L'Assemblea di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.

I Soci si obbligano a votare, nell'Assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato nell'Assemblea di Coordinamento.

La violazione, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, dei presenti Patti Parasociali, costituisce per il Socio inadempiente causa di esclusione dallo stesso.

Art. 4 - CONTROLLI DI TIPO PROGRAMMATARIO OPERATIVO ED ECONOMICO - FINANZIARIO

I Soci esercitano, attraverso l'Assemblea di Coordinamento, nei confronti della Società *in house*, i poteri di indirizzo anche attraverso la valutazione degli argomenti proposti dall'Organo Amministrativo ai fini delle relative deliberazioni assembleari di cui all'art. 19 dello Statuto.

Inoltre, i Soci determinano, attraverso l'Assemblea di Coordinamento, le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, ogni anno, della relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 36 dello Statuto sociale.

Art. 5 - CONTROLLI ISPETTIVI E INFORMATIVA

L'Assemblea di Coordinamento svolge attività di controllo ispettivo che si realizza attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'Organo Amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali.

La Società mette a disposizione i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative richieste dagli stessi:

- comunicazione con cadenza annuale in ordine agli affidamenti di attività da parte degli Enti pubblici Soci, anche al fine di verificare il permanere del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- trasmissione preventiva delle convocazioni dell'Organo di amministrazione;
- trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee dei Soci, con potere propositivo dei Soci - per il tramite dell'Assemblea di Coordinamento - in merito a

specifici argomenti da inserire. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei Soci sullo stesso;

- trasmissione ai Soci dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- trasmissione ai Soci, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni degli Organi di Amministrazione e controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- trasmissione ai Soci della Relazione previsionale e programmatica e della relazione semestrale approvate dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'IN HOUSE

I Soci sottoscrivono con F.I.L.S.E. una Convenzione relativa alle procedure e agli adempimenti mediante i quali esercitano l'”in house” su F.I.L.S.E. stessa, agli affidamenti di attività da parte dei Soci e ai contenuti degli incarichi, ai criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a F.I.L.S.E. per gli specifici affidamenti, agli obblighi di F.I.L.S.E. nei casi di “in house” indiretto.

Art. 7 – AFFIDAMENTI DI ATTIVITÀ

Gli specifici Contratti/Convenzioni/Disciplinari per lo svolgimento delle attività affidate a F.I.L.S.E. devono avere il seguente contenuto:

- a) oggetto con dettaglio delle attività;
- b) durata;
- c) illustrazione dei costi;
- d) corrispettivi articolati per singola prestazione con dettagliato raccordo con i centri di costo corrispondenti;
- e) controllo e monitoraggio, rendicontazione;
- f) altri contenuti specifici correlati alla tipologia di attività quali a titolo di esempio: disciplina dei rapporti con l'ente affidante, individuando la struttura amministrativa di riferimento; specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi; penali e sanzioni contrattuali; modalità di soluzione delle controversie; modalità di modifica del contratto/convenzione; proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti.

Le modalità di affidamento delle attività in regime di in house providing a F.I.L.S.E. e i criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti a F.I.L.S.E. stessa per gli specifici affidamenti, sono definiti nello schema di Convenzione di cui al precedente articolo 6.

In particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.192 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la Convenzione

1. dà atto

- dei principi generali di congruità a cui rispondono gli affidamenti alla F.I.L.S.E.;
- delle convenienze e benefici per la collettività – che non sarebbero riscontrabili ricorrendo al mercato, in virtù degli elementi di I. universalità e socialità, II. efficienza e qualità del servizio, III. economicità (quindi minor costo), IV. ottimale impiego di risorse pubbliche;

2. definisce e codifica specifici criteri di determinazione dei corrispettivi, sulla cui base effettuare la verifica della congruità economica dei singoli incarichi, attraverso la valutazione dei criteri stessi. Sulla base dei suddetti criteri F.I.L.S.E. potrà presentare le proposte di attività all'Ente socio.

Art. 8 - DURATA

I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di almeno 30 giorni dalla scadenza. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore. Rimane comunque in facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato dei presenti Patti Parasociali, purché tale decisione raccolga il consenso della maggioranza dell'80% della partecipazione azionaria dei Soci che hanno sottoscritto i presenti Patti Parasociali.

Art. 9 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina dell'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, della maggioranza dei Consiglieri, nonché la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48, con i conseguenti poteri di revoca, mentre i Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria.

I rimanenti Consiglieri e Sindaci saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dall'Assemblea di Coordinamento su indicazione degli azionisti di minoranza.

ART. 10 - OBBLIGHI

Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto dei presenti Patti Parasociali.

ART. 11 - RECESSO

La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell'adesione ai presenti Patti Parasociali e pertanto determina l'immediato venir meno della qualità di

aderente ai Patti Parasociali.

ART. 12 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dai Soci e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza della partecipazione azionaria alla Società.

L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova.

Art. 14 - NORMA IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E PUBBLICITÀ

I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. 131/1986.

Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

Genova, _____

REGIONE LIGURIA

COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI SAVONA

COMUNE DI IMPERIA

COMUNE DELLA SPEZIA

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

PROVINCIA DI SAVONA

PROVINCIA DI IMPERIA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

C.C.I.A.A. DI GENOVA

C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA – IMPERIA LA SPEZIA SAVONA



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 0 0 N. 2018-DL-75 DEL 05/03/2018 AD OGGETTO:**

**FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - FI.L.S.E.
SPA - MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI -
APPROVAZIONE**

<p>PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)</p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento</p>
--

06/03/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]